

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 4/2022

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI INCARICATI ESTERNI AI FINI DELLE ATTIVITÀ DI *MYSTERY SHOPPING* PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 144-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 - CODICE DEL CONSUMO.**

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento in materia di utilizzo di incaricati esterni ai fini delle attività di *mystery shopping* per la tutela dei consumatori di cui all'articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo*).

Con tale schema di Regolamento si intende disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di *mystery shopping*, con particolare riguardo ai requisiti e ai compiti degli incaricati esterni dei quali l'IVASS può avvalersi per l'esecuzione di tali attività, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 144-bis del *Codice del consumo*.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 15 aprile 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: [mysteryshopping@ivass.it](mailto:mysteryshopping@ivass.it) utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*. I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 16 marzo 2022

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI INCARICATI ESTERNI AI FINI DELLE ATTIVITÀ DI *MYSTERY SHOPPING* PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 144-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 - CODICE DEL CONSUMO.**

## Relazione di presentazione

### 1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Regolamento

Con il presente documento si sottopone alla consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le attività di *mystery shopping*, volte alla protezione dei consumatori, di cui all'articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo*). In particolare, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività di indagine di *mystery shopping*, nonché i requisiti e i compiti dei soggetti esterni all'Istituto cui sia conferito l'incarico per l'esecuzione di tali attività.

Con il Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (c.d. Regolamento CPC)<sup>1</sup> è stata disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Il Regolamento CPC stabilisce, in particolare, le condizioni in base alle quali le autorità competenti, designate dai relativi Stati membri quali autorità responsabili dell'esecuzione delle norme dell'Unione Europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione Europea, al fine di garantire il rispetto delle summenzionate norme a protezione del consumatore, il buon funzionamento del mercato interno, nonché la tutela degli interessi economici dei consumatori. Tra i poteri di cui dispongono le autorità nazionali competenti, il Regolamento CPC individua, all'articolo 9, paragrafo 3, specifici poteri di indagine, tra cui, il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione - ove necessario in forma anonima - al fine di individuare infrazioni di cui al suddetto Regolamento (c.d. potere di *mystery shopping*).

In ambito nazionale, con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori escluse dall'applicazione del citato Regolamento CPC, l'art. 144-bis del *Codice del Consumo* - come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera d), numero 2) della Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Legge europea 2019/2020) - prevede che le autorità nazionali competenti possano esercitare i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del Regolamento CPC - e dunque anche il potere di *mystery shopping* - con facoltà di avvalersi di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.

Con il presente schema di Regolamento, l'IVASS, quale autorità competente per la tutela degli interessi dei consumatori per il settore assicurativo, provvede a dare attuazione all'articolo 144-bis del *Codice del consumo*. Sono pertanto adottate disposizioni di

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004.

dettaglio volte a dare attuazione al quadro normativo sopra richiamato, al fine di consentire l'effettivo utilizzo del *mystery shopping* quale strumento valutativo a supporto dell'azione di vigilanza sulla condotta di mercato di imprese e intermediari assicurativi.

## **2. Schema di Regolamento IVASS**

Tenuto conto del descritto quadro normativo di riferimento di origine comunitaria e nazionale, con lo schema di Regolamento in consultazione si è provveduto a predisporre una disciplina attuativa che definisca le modalità attraverso le quali l'Istituto può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di *mystery shopping*, i requisiti di tali soggetti esterni, nonché i relativi compiti e compensi.

o o o

All'esito della procedura di pubblica consultazione l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni (Cfr. pagina 1 del presente documento).

### **Struttura del Regolamento**

Lo schema di Regolamento si compone di 8 articoli suddivisi in 3 Capi.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte.

**CAPO I - Disposizioni di carattere generale** - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**).

Lo schema di Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 3-*bis*, 5, commi 2 e 3, 10, 189, 190, 191, comma 1, lettere b), numero 1), o), q), 205, 205-*bis*, 210 e 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (CAP), nonché ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 2 del *Codice del consumo*.

Lo schema di Regolamento prevede un articolo dedicato alle definizioni, rimandando a quanto previsto nel CAP laddove non diversamente specificato.

Viene altresì delimitato il perimetro di applicazione soggettivo dello schema di Regolamento, individuando i soggetti cui le previsioni in esso contenute sono indirizzate.

**CAPO II – Attività di *mystery shopping*** - si disciplinano le modalità attraverso le quali l'Istituto può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di *mystery shopping*, i requisiti di tali soggetti esterni, i relativi compiti, nonché il corrispettivo ad essi spettante (**artt. 4, 5, 6 e 7**).

L'articolo 4 prevede la facoltà dell'Istituto di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di *mystery shopping*, fermo restando che tali soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto d'ufficio in conformità, rispettivamente, al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'articolo 10, comma 3, del CAP.

Le finalità e il perimetro oggettivo e soggettivo nell'ambito del quale l'incaricato esterno è tenuto a svolgere le attività di *mystery shopping* sono definiti dall'IVASS all'atto di conferimento dell'incarico.

Al fine di garantire la qualità e l'affidabilità delle attività di *mystery shopping*, l'articolo 5 individua i requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza che devono sussistere in capo all'incaricato esterno, con particolare riguardo all'esperienza maturata nel settore specifico, alla struttura organizzativa adottata, alle competenze tecniche acquisite, nonché agli eventuali legami, diretti o indiretti, con i soggetti coinvolti nell'indagine o con il gruppo cui essi appartengono.

L'articolo 6 disciplina i compiti dell'incaricato esterno il quale, sotto la direzione dell'IVASS al quale fornisce ampia informativa, esegue l'incarico conferitogli assicurando adeguati *standard* qualitativi nonché la riservatezza e il segreto d'ufficio, anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

L'articolo 7 prevede le modalità di determinazione del corrispettivo per l'incaricato esterno, richiamando i criteri di mercato e precisando che lo stesso debba essere individuato in modo da garantire gli *standard* qualitativi richiesti. Il corrispettivo, inoltre, non può essere collegato all'esito delle verifiche compiute.

**CAPO III - Disposizioni finali** - contiene le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell'IVASS e sul sito *internet* dell'Istituto, nonché alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (**art. 8**).

° ° °

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 2, comma 3, lettera b), e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovrintendono il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto di non eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento, non comportando le disposizioni ivi contenute apprezzabili costi aggiuntivi per i relativi destinatari.

Il termine per la pubblica consultazione nazionale è fissato in 30 giorni.

Si allega il testo regolamentare.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI INCARICATI ESTERNI AI FINI DELLE ATTIVITA' DI *MISTERY SHOPPING* PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 144-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 - *CODICE DEL CONSUMO*.**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il *Codice delle assicurazioni private* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. Regolamento CPC) e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), laddove prevede in capo alle autorità competenti il potere di acquistare beni o servizi anche a campione, ove necessario in forma anonima;

VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento CPC, che ha

modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice del consumo* e, in particolare, l'articolo 32 della suddetta legge;

VISTO il *Codice del consumo* e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 144-bis – come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera d) della summenzionata legge europea 2019/2020 – ai sensi del quale: “*Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

adotta il seguente

## REGOLAMENTO

### INDICE

#### **CAPO I – Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

#### **CAPO II – Attività di *mystery shopping***

- Art. 4 (Modalità di svolgimento delle attività di *mystery shopping*)
- Art. 5 (Requisiti dell'incaricato esterno)
- Art. 6 (Compiti dell'incaricato esterno)
- Art. 7 (Corrispettivo dell'incaricato esterno)

### **CAPO III – Disposizioni finali**

- Art. 8 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

### **CAPO I Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 1 (Fonti normative)**

- 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 3-*bis*, 5, commi 2 e 3, 10, 189, 190, 191, comma 1, lettere b), numero 1), o), q), 205, 205-*bis*, 210 e 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 2 (Definizioni)**

- 1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
  - a) “*Codice*”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice delle Assicurazioni Private*;
  - b) “*mystery shopping*”: in coerenza con l'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, le attività, condotte in incognito da o su incarico conferito dall'IVASS a un incaricato esterno, nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, dirette all'acquisto o al compimento di atti prodromici all'acquisto di prodotti e servizi assicurativi, anche per il tramite di canali online/telematici (*mystery surfing*);
  - c) “*mystery shopper*”: l'esecutore delle attività di *mystery shopping*;
  - d) “incaricato esterno”: soggetto al quale l'IVASS può affidare l'incarico per lo svolgimento delle attività di *mystery shopping* ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del presente Regolamento.

#### **Art. 3 (Ambito di applicazione)**

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività di *mystery shopping* svolte nei confronti di:
  - a) imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica

- Italiana;
- b) imprese di assicurazione comunitarie che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
  - c) sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
  - d) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, del *Codice* e intermediari con residenza o sede legale in altro Stato membro che siano iscritti nell'Elenco Annesso di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del *Codice*;
  - e) soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione limitatamente ai profili assicurativi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del *Codice*.

## **CAPO II – Attività di *mystery shopping***

### **Art. 4**

#### **(Modalità di svolgimento delle attività di *mystery shopping*)**

1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla condotta di mercato di imprese e intermediari assicurativi, può avvalersi di soggetti esterni appositamente incaricati dello svolgimento delle attività di *mystery shopping* in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
2. All'atto di conferimento dell'incarico, l'IVASS definisce finalità, perimetro oggettivo e soggettivo nell'ambito del quale l'incaricato esterno è tenuto a svolgere le attività di *mystery shopping*.
3. I dati e le informazioni raccolte dall'incaricato esterno e dai *mystery shoppers* sono trattati secondo modalità tali da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. L'incaricato esterno e il *mystery shopper* che opera per conto di quest'ultimo, sono altresì tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, anche dopo la conclusione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del *Codice*.

### **Art. 5**

#### **(Requisiti dell'incaricato esterno)**

1. L'incaricato esterno possiede idonei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
2. L'incaricato esterno è in possesso di una significativa e comprovata esperienza nello svolgimento di attività di *mystery shopping* ed ha una struttura organizzativa, nonché le competenze tecniche necessarie per un corretto svolgimento dell'incarico.
3. Il requisito di indipendenza sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'incaricato esterno non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei

soggetti oggetto dell'indagine;

b) non esistono tra l'incaricato esterno e i soggetti oggetto dell'indagine o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, stabili e continuative, dirette o indirette, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza dell'incaricato risulta compromessa;

c) l'incaricato esterno adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono compromettere la propria indipendenza di giudizio, nonché tutte le misure volte a rilevare, evitare o comunque gestire in modo appropriato conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, rispetto al corretto espletamento dell'incarico.

#### **Art. 6**

#### **(Compiti dell'incaricato esterno)**

1. L'incaricato esterno, nell'espletamento dell'incarico, è tenuto a:
  - a. rispettare le direttive e indicazioni impartite dall'IVASS;
  - b. svolgere l'incarico con il grado di diligenza professionale richiesto dalla natura delle prestazioni e secondo la tempistica indicata;
  - c. rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, gli obblighi di riservatezza e il segreto d'ufficio di cui all'articolo 4, comma 3;
  - d. fornire all'IVASS, secondo la tempistica e le modalità dallo stesso definite, tutte le informazioni in merito allo svolgimento dell'incarico e alle risultanze delle attività svolte;
  - e. definire, nell'ambito delle istruzioni impartite dall'IVASS, la metodologia per l'espletamento dell'incarico che include, tra l'altro, le modalità di somministrazione dei questionari e il contenuto di essi;
  - f. predisporre adeguate procedure per il controllo degli *standard* qualitativi di esecuzione dell'incarico;
  - g. predisporre adeguate procedure per il reclutamento e la formazione dei *mystery shoppers* e avvalersi di risorse umane e *mystery shoppers* di adeguata capacità e quantità, tali da assicurare il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Nello svolgimento dell'incarico, l'incaricato esterno può avvalersi di *mystery shoppers* specificamente individuati secondo le procedure di cui al comma 1, lettera g). Il ricorso a *mystery shoppers* non esonera in alcun modo l'incaricato esterno dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'incarico ad esso affidato dall'IVASS.

#### **Art. 7**

#### **(Corrispettivo dell'incaricato esterno)**

1. Il corrispettivo per l'incarico conferito all'incaricato esterno è determinato, secondo criteri di mercato, in modo da garantire la qualità e l'affidabilità delle attività di *mystery shopping* e non può essere in alcun modo legato all'esito delle verifiche compiute.

### **CAPO III – Disposizioni finali**

#### **Art. 8**

#### **(Pubblicazione ed entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.